



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE

Det. Sindacale N. 53

Del 16-9-2016

Oggetto: Ricorso in appello al C.G.A. di Palermo promosso da Cutaia Filippo – Nomina legale. Costituzione in giudizio.

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di Settembre, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il capo settore affari tributari e legali

Premette che :

Con due distinti ricorsi al TAR Sicilia proposti rispettivamente, dai Sig.ri Calogero Cutaia, Mario Cutaia e Rita Cutaia e dal Sig. Filippo Cutaia, i ricorrenti hanno dedotto che le procedure ablatorie per l'espropriazione del terreno di proprietà dei ricorrenti, sito nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro in c.da Pizzillo, per la realizzazione dei "lavori di risanamento e riqualificazione urbana nella zona censuaria n.1 settore nord" e di "un programma costruttivo di n.25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana Calvario Pizzillo", non sono state definite con validi decreti di esproprio ed hanno perciò richiesto la restituzione del terreno in questione, previa rimessione in pristino dei luoghi;

Con sentenze nn.382/2016 e 383/2016, il TAR Sicilia – Palermo sez. III ha accolto entrambi i suddetti ricorsi e, per l'effetto ha statuito che, ove il Comune ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione;

Con determina UTC n.175 del 18 aprile 2016 il Comune di Palma di Montechiaro ha disposto l'acquisizione sanante delle aree di cui trattasi secondo la disciplina di cui all'art.42 del DPR 327/2001, determinando in € 485.388,60 l'ammontare complessivo dell'indennizzo da corrispondere ai ricorrenti;

Visto il ricorso in appello innanzi al C.G.A. di Palermo, notificato in data 8/9/2016 all'Avv. Claudio Calafiore, legale dell'amministrazione, al fine di ottenere la riforma della sentenza TAR n. 383/2016 per l'ottenimento della liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 20% del valore venale del bene anziché del 10% per come quantificato dal Comune;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente costituirsi nel giudizio in oggetto;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi al C.G.A. di Palermo nel ricorso in appello proposto da Cutaia Filippo al fine di ottenere la riforma della

sentenza TAR n. 383/2016 per l'ottenimento della liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 20% del valore venale del bene anziché del 10% per come quantificato dal Comune;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445


Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

Vista la L.r. del 16.12.2008 n. 22.

Vista la proposta del capo settore affari tributari e legali

Determina

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi al C.G.A. di Palermo nel ricorso in appello proposto da Cutaia Filippo al fine di ottenere la riforma della sentenza TAR n. 383/2016 per l'ottenimento della liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 20% del valore venale del bene anziché del 10% per come quantificato dal Comune;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77444.


Il Sindaco
Pasquale Amato

Avv. GIROLAMO RUBINO
PATROCINANTE INNANZI
ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Via G. Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091 6528528
90133 PALERMO
E-mail: girolamorubino@gmail.com

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA
RICORSO IN APPELLO**

Del Sig. CUTAIA FILIPPO nato a Palma di Montechiaro, il 08.10.1939 (CF. CTUFPP39R08G282A) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Girolamo Rubino (c.f. RBNGLM58P02A089G – P.E.C.: girolamorubino@pec.it - fax 091 8040219) e Leonardo Cucchiara (c.f. CCCLRD73C29C352X – P.E.C. leonardo.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it - fax 091 8040219), come da procura a margine del presente atto, con domicilio eletto in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell'Avv. Girolamo Rubino,

CONTRO

Il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Claudio Calafiore, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Belgio 20;

PER LA RIFORMA PARZIALE

Della sentenza n. 383/2016 resa *inter partes* dal TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, resa sul ricorso n.r.g. 1883/2011, depositata in segreteria il 10 febbraio 2016, nella sola parte che sarà appresso specificata

IN FATTO ED IN DIRITTO

L' odierno appellante è comproprietario, unitamente ad altri tre fratelli, di un appezzamento di terreno sito nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro in c.da "Pizzillo" e distinto in catasto al fg. 10, particelle nn.

*Se unitamente
che disgiuntamente
all'Avv. Leonardo
Cucchiara del
Fore di Sciacca
Nomino procuratore e difensore
l'Avv. GIROLAMO RUBINO
eleggendo domicilio in Palermo
Via Oberdan, 5*

[Signature]
E. v. m.
[Signature]

2286, 2287, 2288, 2289, 2262, 2263, 2265, 2261, 2266, 2275, 2276, 2499, 2264, 2457 e 2474.

Con due procedure avviate nel 1998 e nel 2000 il Comune di Palma di Montechiaro ha intrapreso l'espropriazione di tale terreno per la realizzazione, rispettivamente, di "*lavori di risanamento e riqualificazione urbana della zona censuaria n. 1 settore nord*" e di "*un **programma costruttivo di n. 25 alloggi**, centro sociale e urbanizzazione nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana Calvario Pizzillo*".

Per la prima delle due procedure veniva disposta l'occupazione di urgenza dei terreni, per la durata di cinque anni, cui seguiva l'immissione in possesso in data 9.12.1999, **non venendo tuttavia mai adottato il decreto di esproprio.**

Per la seconda procedura espropriativa veniva invece disposta l'espropriazione definitiva con ordinanza del Comune n. 1 del 2 gennaio 2008. Tale ordinanza è stata tuttavia impugnata dai ricorrenti **ed annullata con sentenza del TAR Sicilia-Palermo n. 526/2009**, in quanto intervenuta oltre i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità indicati nel provvedimento di occupazione temporanea.

Pertanto, con ricorso al TAR Sicilia-Palermo, il Sig. Filippo Cutaia, (R.G. 1883/2011) ha dedotto che le procedure ablatorie in questione non sono state definite con validi decreti di esproprio ed ha perciò richiesto la restituzione del terreno in questione, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Con l'appellata sentenza nn. 383/2016, il TAR Sicilia – Palermo Sez. III "*...accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio, nonché la modifica del*

fondo e la sua utilizzazione...”, ha accolto il suddetto ricorso e, per l’effetto, ha statuito che “...rimane impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune intimato, il quale, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione...”.

Senonché, con la medesima sentenza il TAR ha ritenuto di specificare quanto segue: “Qualora decida per l’acquisizione, dovrà liquidare in favore del ricorrente, in relazione alla quota di proprietà, il valore venale del bene al momento dell’emanazione del provvedimento, umentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato...”.

Tale capo della sentenza appellata risulta erroneo in quanto, com’è noto, l’art. 42 bis comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 dispone che “**Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita' di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e' di competenza dell'autorita' che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore venale del bene**”.

Peraltro, in esecuzione della suddetta sentenza, con determina dell’UTC n. 175 del 18 aprile 2016, il Comune di Palma di Montechiaro ha disposto l’acquisizione sanante delle aree di cui trattasi secondo la disciplina di cui all’art. 42 bis del DPR 327/2001, **quantificando il pregiudizio “non patrimoniale” nella misura del dieci per cento del valore venale del bene**, proprio come ha erroneamente disposto il primo Giudice.

In realtà, come detto, una parte dei terreni per cui si controverte sono stati occupati per la realizzazione di *"un programma costruttivo di n. 25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana Calvario Pizzillo"* e, dunque, per finalità di edilizia residenziale pubblica e pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, in tal caso *"la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore venale del bene"*.

Donde, sotto tale profilo, l'erroneità della sentenza appellata.

Per le ragioni che precedono si chiede che

VOGLIA CODESTO ECC.MO C.G.A.

Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riformare l'appellata sentenza nella parte sopra specificata.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

Palermo, 7 settembre 2016

Avv. Leonardo Cucchiara


Avv. Girolamo Rubino

Girolamo Rubino

2016.09.08 12:00:18

CN=Girolamo Rubino
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46-20121092416131

RSA/2048 bits

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

